



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **LA SPEZIA**

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SGAMBATI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOLINO	ANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCIROCCO	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 56/10
depositato il 14/01/2010

- avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n° 00120091000013994000 TR.SMALT.RIFIU 20
TARSUINGIUNZIO
contro: COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

proposto dal ricorrente:

AUTOMANIA DI MAURIZIO GHIORZI E C. SAS
VIA CRISPI, 18 19100 LA SPEZIA SP

difeso da:

COLTELLI STEFANO
VIA CRISPI, 18 19100 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 56/10

UDIENZA DEL

28/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

218/3/13

PRONUNCIATA IL:

28/10/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/11/13

Il Segretario

Con ingiunzione di pagamento n. 00120091000013994000 per l'anno 2002 emessa dal Comune di Santo Stefano di Magra in data 20/10/2009 nei confronti di Automania di Maurizio Ghiorzi e C. sas e notificata in data 30/12/2009 dalla GEFIL Spa ai fini della sola riscossione dei tributi in essa contenuti, veniva richiesto il pagamento complessivo di € 3.004,25=.

Il Comune di Santo Stefano di Magra giustificava detta richiesta perché la società non aveva ottemperato al pagamento della Tarsu relativa all'anno 2002.

Ciò premesso, con ricorso del 14/1/2010 la società contestava l'ingiunzione notificatole per insussistenza piena della pretesa, in quanto la stessa non occupa più direttamente l'immobile oggetto del tributo, ma lo ha ceduto in locazione alla società SIMAUTO spa con atto in data 3 marzo 1998. Essendo l'occupazione di un immobile il presupposto oggettivo del tributo e il suo occupante o utente quello soggettivo, è evidente che il tributo in questione andava richiesto alla Simauto spa e non alla società ricorrente: tale assunto è già stato più volte comunicato al Comune per gli anni precedenti.

Conclude la stessa con la richiesta di dichiarare illegittima e nulla l'ingiunzione di pagamento n. 00120091000013994000 per l'anno 2002, con vittoria delle spese.

Si costituisce in giudizio il Comune di Santo Stefano di Magra con nota n. 16208 del 25/10/2013, evidenziando, in via principale, la tardività del ricorso proposto, in quanto l'ingiunzione è stata notificata in data 10/11/2009. Nel merito, evidenzia la legittimità del proprio operato, in quanto non si è mai riscontrato "il perfezionamento delle pratiche di subentro descritte dalla ricorrente nelle premesse del ricorso in esame". Di conseguenza, rilevato che la società non ha dimostrato con certezza il subentro nell'occupazione della superficie tassata e non ha provveduto al pagamento della tassa richiesta, l'ingiunzione di pagamento si presenta pienamente legittima nei confronti della ricorrente. Conclude il Comune con la richiesta di reiezione del ricorso con vittoria delle spese.

Questa Commissione, visti gli atti in proprio possesso, ritiene accoglibile il ricorso prodotto dalla società, in quanto le tesi esposte a propria difesa sono decisamente consistenti e valide.

In via preliminare si evidenzia che la società ha notificato il ricorso al Comune in data 24/12/2009, ben entro il termine di 60 giorni dalla notifica, per cui lo stesso deve considerarsi tempestivo.

Nel merito, è del tutto noto che soggetto della Tarsu è colui che occupa lo spazio cui il tributo si riferisce e non il suo proprietario, per cui l'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Santo Stefano di Magra è palesemente affetta da illegittimità, per cui deve esserne dichiarata la nullità.

Si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ingiunzione impugnata. Compensa le spese.

La Spezia, 28 ottobre 2013

Il Relatore
Anna Molino

Il Presidente